

Codice Deontologico emanato dalla Associazione Regionale Consulenti finanza Agevolata

- **Principi generali**
- **Valori professionali**
- **Norme generali**
- **Rapporto con la clientela**
- **Rapporto con gli organismi di Categoria e con i Colleghi**
- **Rapporto con Istituzioni, Enti, ed Organizzazioni**
- **Rapporto con gli iscritti ad altri Ordini professionali**
- **Norma finale**

Principi generali

1 - La deontologia degli associati all'A.R.C.A. è l'insieme dei principi e delle regole etiche e comportamentali che ogni professionista, in quanto iscritto, deve osservare nell'esercizio della professione, in forma sia autonoma che dipendente, per dare la migliore risposta alle aspettative della società verso la professione medesima e a garanzia della fede pubblica. Le presenti norme di deontologia professionale si applicano a tutti i consulenti associati " A.R.C.A." nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi. Il cittadino comunitario o straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, quando questa gli sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche contenute nel presente testo. Le stesse norme si applicano, in quanto compatibili, ai praticanti.

2 - Le norme incluse nel presente Codice hanno carattere vincolante. Ogni azione e omissione in contrasto con esse o comunque lesiva del decoro, del prestigio o del corretto esercizio della professione, costituisce abuso o mancanza ed è motivo di valutazione della posizione dell'associato in seno all'associazione " A.R.C.A.".

3 - In caso di volontaria o consapevole violazione delle norme e dei principi contenuti nel presente Codice deontologico gli organi disciplinari applicano, nel rispetto delle norme procedurali contenute nell'apposito Regolamento, sanzioni adeguate alla mancanza, tenendo conto delle circostanze soggettive e oggettive e della reiterazione dei comportamenti anche omissivi. La responsabilità disciplinare è personale. Nel caso di esercizio della professione in forma associata o societaria, è disciplinarmente responsabile soltanto l'associato a cui si riferiscono i fatti specifici commessi.

Norme generali

4 - Nell'esercizio dell'attività professionale l'associato ad " A.R.C.A." ha il dovere di conservare la propria indipendenza, nonché di operare in modo che l'attività

professionale svolta, in forma autonoma o dipendente, sia singolarmente sia nelle forme associative o societarie consentite dalla legge, sia libera da condizionamenti o da interferenze di soggetti pubblici o privati.

5 - L'associato "A.R.C.A." deve svolgere i propri incarichi professionali con lealtà, correttezza e fedeltà. Costituisce grave infrazione disciplinare compiere consapevolmente atti contrari al legittimo interesse del cliente.

6 - L'associato "A.R.C.A." deve adempiere i propri doveri professionali con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività prestata.

7 - E' dovere e, sotto altro aspetto, diritto dell'associato "A.R.C.A." mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni ricevute o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza dell'incarico professionale anche dopo la sua cessazione; è tenuto, altresì, a controllare che il dovere di riservatezza sia rispettato dai propri dipendenti e collaboratori.

8 - E' dovere morale Per L'associato "A.R.C.A." curare la propria preparazione professionale ed aggiornare costantemente la propria conoscenza delle discipline che formano la base cognitiva della professione con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l'attività.

9 - L'associato "A.R.C.A." non deve accettare o proseguire in incarichi quando sia consapevole di non potervi adempiere adeguatamente.

10 - All'associato "A.R.C.A." è consentita l'attuazione di qualsiasi forma di pubblicità nel rispetto alla corretta informazione al pubblico degli strumenti esistenti e dei servizi offerti alla clientela.

L'informazione può essere data attraverso i diversi mezzi di comunicazione comprese le reti telematiche anche a diffusione internazionale, nei limiti di massima serietà e correttezza professionale

Rapporto con la clientela

11 - A.R.C.A. deve adoperarsi affinché l'incarico gli sia conferito per iscritto.

12 - Il rapporto con il cliente ha natura fiduciaria. L'associato "A.R.C.A." deve astenersi dall'accettare incarichi che possano determinare conflitto di interessi con altro assistito. L'associato "A.R.C.A." deve illustrare al cliente i problemi tecnici essenziali consigliandolo sulle decisioni da prendere. E' tenuto, altresì, ad informarlo sullo svolgimento dell'incarico quando sia opportuno o quando il cliente lo richieda.

L'associato "A.R.C.A." applicherà tariffe ragionevoli ed appropriate alla natura dell'incarico ricevuto; in ogni caso gli elementi tecnici ed economici dell'incarico dovranno essere precisati in una proposta scritta che dovrà essere sottoposta all'approvazione dei clienti prima dell'inizio dei lavori.

13 - L'associato "A.R.C.A." non deve proseguire l'incarico qualora i comportamenti e le richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne compromettano il corretto e dignitoso svolgimento. Quando L'associato "A.R.C.A." rinuncia all'incarico dovrà dare adeguato preavviso, tranne l'ipotesi di giusta causa,

informando il cliente degli atti che devono essere adottati in via d'urgenza. All'atto della cessazione del rapporto professionale l'associato "A.R.C.A." deve restituire senza ritardo la documentazione ricevuta dal cliente o comunque formata o acquisita nello svolgimento dell'incarico.

14 - Prima di agire per vie giudiziarie nei confronti del cliente per ottenere il pagamento del compenso professionale l'associato "A.R.C.A." deve rinunciare all'incarico.

Rapporti con gli Organi associativi e con gli associati

15 - Il comportamento degli associati nei confronti dei colleghi s'ispira al principio della solidarietà, in vista dell'obiettivo di migliorare, mediante una attiva interazione tra di essi, il livello della professione ed esaltare l'utilità sociale e la rilevanza costituzionale delle attività specifiche.

16 - L'associato "A.R.C.A." collabora attivamente con gli Organismi istituzionali dell'associazione per il perseguimento dei fini istituzionali, ne segue le direttive, fornisce le informazioni e le notizie in ordine a fatti che ne possano richiedere l'intervento e partecipa attivamente agli incontri degli iscritti all'associazione.

17 - L'associato "A.R.C.A." intrattiene con i colleghi rapporti professionali, diretti o indiretti, in posizione di pari dignità, nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e collaborazione ed evita, altresì, di arrecare danno al singolo collega e discredito all'associazione. Deve inoltre favorire lo scambio di esperienze e notizie volte ad un qualificato approfondimento delle problematiche professionali e contribuire, attraverso un rapporto attivo con i colleghi, all'elevazione dell'immagine della professione.

18 - L'associato "A.R.C.A." deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi sull'attività professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità. L'associato "A.R.C.A." prima di accettare incarichi professionali da clienti già assistiti da un collega, dovrà informarlo della richiesta ricevuta. L'acquisizione di clientela tramite metodi sleali, millanterie o l'applicazione di compensi impropri, in difformità a quanto previsto dal precedente art. 17 costituisce illecito disciplinare. L'associato "A.R.C.A." che curino adempimenti, anche se in materie diverse, per uno stesso cliente, dovranno collaborare in modo tale da non indurre a confronti sul piano della qualità e della tempestività delle prestazioni al fine di sostituirsi al collega.

19 - L'associato "A.R.C.A." deve evitare comportamenti che possano sfociare in controversie con colleghi. Nell'eventualità della insorgenza di queste, ne cerca la possibile composizione amichevole anche ricorrendo agli organi istituzionali.

Rapporti con Istituti, Enti ed Organizzazioni

20 - Nei rapporti con i rappresentanti della pubblica amministrazione, degli enti e di tutti gli organismi o organi con cui viene a contatto per motivi professionali, l'associato "A.R.C.A." deve comportarsi con dignità e chiarezza, nel rispetto

dell'incarico ricevuto dal proprio cliente. Egli non deve in nessun caso assumere o subire atteggiamenti che siano lesivi del proprio decoro.

21 - L'associato "A.R.C.A." che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad Organi dell'associazione, deve comportarsi con correttezza, evitando forme di pubblicità ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni e dei rispettivi ruoli. L'associato "A.R.C.A." chiamato a far parte di tali organi deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse degli associati

Rapporti con gli iscritti ad altre associazioni o Ordini professionali

22 - L'associato "A.R.C.A." agisce con la massima disponibilità e reciprocità d'intenti nei rapporti con gli iscritti ad altre associazioni o Ordini professionali, onde contribuire con il proprio apporto di cultura ed esperienza al raggiungimento dell'interesse comune nell'ambito dei valori professionali che gli sono propri. Opera altresì per la tutela delle proprie competenze professionali ed il rispetto di quelle riservate agli altri Ordini professionali, per salvaguardare i legittimi interessi dei clienti.

Norma Finale

23 - Le specifiche previsioni del presente Codice deontologico costituiscono mera esemplificazione e non impediscono la qualificazione come illecito disciplinare di altri comportamenti in contrasto con i principi generali esposti o comunque lesivi del prestigio e del decoro della professione.